



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/IV

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Eguaglianza, diritto di associazione e laicità

Il significato costituzionale dell'abolizione delle corporazioni nel 1864

di Paolo Passaniti

1. Premessa

Una delle tappe dell'unificazione giuridica del Regno d'Italia è costituita dalla legge 1797 del 29 maggio 1864 sull'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri. Vi è sicuramente uno scarto enorme tra la portata simbolica della legge e la rimozione pressoché immediata nella memoria dell'unificazione legislativa. Ben presto, il provvedimento viene archiviato come un sigillo formale rispetto a qualcosa che era già stato superato dalla storia al momento dell'emanazione¹. Tuttavia di questo sigillo si avverte la necessità nel 1864, anche a costo di turbare in maniera traumatica l'andamento di quelle corporazioni che, bene o male, erano sopravvissute ad altre ondate anti-corporative, dopo aver fatto già i conti, per imposizione o per scelta, con la perdita del privilegio. Quel privilegio per secoli alla base del controllo ferreo nell'accesso al lavoro². Il lunghissimo tramonto delle corporazioni era già iniziato nel XVI secolo³ ed aveva trovato svariate soluzioni nel corso del Settecento, sino ad arrivare all'abrogazione in Piemonte con le regie patenti del 1844⁴, vero punto di riferimento per il

¹ Una legge talmente fuori dal circuito storico-politico successivo da non correre rischi di variazione contenutistica. L'espressa abrogazione è arrivata soltanto con la legge 18-2-2009 n. 9 sulla semplificazione normativa.

² «Il rigore del monopolio cominciò a scemare non solo per l'influenza delle leggi ispirate a principii più liberi, ma anche perché esse, quasi, non aveano più lo stesso interesse di prima a conservare indipendente ed esclusivo il dritto del lavoro»: R. Majetti, *Associazioni di arti e mestieri per dritto romano. Corporazioni di arti e mestieri napolitane dal XIV al XIX secolo*, Napoli 1885, p. 61.

³ «Item monopolium committunt artifices, si paciscantur inter se, ne quisquam eorum in illa arte alios instruat, praeter filios, vel nepotes eorum» (*Tractatus criminalis* D. Tiberii Deciani, tomus secundus, Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicoli Bevilacqua, 1593, l. VII, c. XXI, § 14).

⁴ Sulla parabola finale delle corporazioni, si vedano almeno A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, Milano 1999; *Corporazioni, Gremi e Artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel medioevo e nell'età moderna (XIV-XIX secolo)*, a cura di A. Mattone, Cagliari 2000; *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, a cura di M. Meriggi, A. Pastore, Milano 2000; *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa, A. Moioli, Milano 2004.

legislatore unitario. La macchina corporativa è condannata a soccombere comunque e dovunque⁵, sopraffatta, prima ancora che dalla rottura rivoluzionaria, dall'avanzata dello Stato assoluto⁶ nelle cui contraddizioni si trova alla fine assorbita ed identificata nei destini⁷.

Le corporazioni scompaiono di scena con un divario considerevole tra forma normativa e sostanza sociale, tra fini apparenti e reali, in una sorta di rito sacrificale avvertito come doveroso durante l'anno decisivo per l'unificazione legislativa. Emerge il fondato sospetto che la legge del 1864, più che il primo passo di una visione liberale del lavoro, costituisca un antecedente quasi doveroso nell'ottica dell'affermazione del principio di laicità. Abrogare dunque le corporazioni di arti e mestieri per rendere un'intollerabile discriminazione l'esistenza di quelle religiose: un modo di sollevare il problema, onde trovare una soluzione in chiave di eguaglianza giuridica.

Il problema delle corporazioni privilegiate rientra nel più ampio quadro del modello liberale che si va delineando con il superamento di tutte quelle (vecchie) istituzioni che collidono con il dogma dell'eguaglianza. Si tratta di un passo preliminare che crea i presupposti per affermare il principio di laicità come risvolto istituzionale dell'eguaglianza. Si guarda indietro, alla ricerca delle eccezioni alla generale abrogazione. Tra il dire e il fare c'è soprattutto di mezzo il mare, la questione delle compagnie dei facchini portuali. Alla fine le "eccezioni" assorbono l'intero discorso giuridico, al punto da perdere di vista la "regola".

Il dibattito alla base della legge del 1864 costituisce uno straordinario affaccio sulla storia delle corporazioni di cui nell'Ottocento si conosce l'epilogo, anzi la storia del lungo tramonto, ma non l'intera trama istituzionale di lunghissimo periodo⁸ in uno spazio concettuale ampio, tra amministrazione, mercato del lavoro e solidarietà. La questione realmente dibattuta sembra essere quella dei portuali genovesi di cui riemergono i tratti genetici a partire dal primo statuto del 1340⁹. Riaffiora così un mondo vicino nel 1864 ma già allora rimosso, e per questo oggi remoto oltre il dato cronologico, se non bizzarro – come quello in

⁵ Ancora utile è la ricostruzione di L. Dal Pane, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Milano 1940.

⁶ «Siffatta istituzione sollevò rumore grandissimo fra gli scienziati quando si trattò di abolirla, quando la invecchiata sua compagine era diventata così incompatibile con le necessità sociali progredite, da imporre ai governi l'abolizione in quel periodo di pacifica riforma che in Italia, come quasi in tutto il resto dell'Europa, precedette quella terribile e violenta del 1789»: V.E. Orlando, *Delle fratellanze artigiane in Italia*, Firenze 1884, p. 7.

⁷ «Agli occhi del sovrano assoluto la corporazione o è suo strumento o deve cessare di esistere»: A. Fanfani, *Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XIV agli inizi del secolo XVIII* (1943), seconda ediz. ampliata e illustrata, Milano 1959, p. 172.

⁸ «Nessun altro argomento, il quale e la storia giuridica e quella economica concerne, è ravvolto in tanta oscurità come le corporazioni d'arti e mestieri»: Orlando, *Le fratellanze* cit., p. 7.

⁹ Si vedano almeno B. Roselli, *La Compagnia dei Caravana, 1340-1952*, Genova 1956; *Gli Statuti della Compagnia dei Caravana del porto di Genova (1340-1600)*, a cura di G. Costamagna, Torino 1965; P. Massa, *La Compagnia dei Caravana: i facchini bergamaschi del porto di Genova*, in *Il tempo della Serenissima. Il lungo Cinquecento*, a cura di M. Cattini e M.A. Romani, Bergamo 1998, pp. 195-218.

cui «Bergamo era padrona del porto di Genova»¹⁰ – che si era prolungato sino al 16 marzo 1848, quando la Camera di Commercio genovese «dichiarava soppresso nei Bergamaschi il privilegio d'essere soli caravana e si aprivano le porte a tutti i sudditi»¹¹. La struttura corporativa di regolazione del mercato del lavoro nel segno del privilegio¹² si era formata, evoluta e poi alla fine eclissata; rimaneva però la funzione che poteva certo essere modificata, trasformata, ma non completamente rimossa, come aveva intuito Camillo Cavour nell'esclusione dal progetto di legge del 1857 sull'abrogazione delle corporazioni privilegiate proprio della Compagnia dei Caravana, «considerando le speciali sue funzioni e la specialissima natura del Portofranco di Genova»¹³.

Insomma, le corporazioni sopravvissute erano poche e non erano sopravvissute per caso.

2. Il dibattito parlamentare

Il 1° giugno 1863 viene presentato al Senato il progetto di legge di abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri. Più che una visione nuova dei rapporti economici, il punto di partenza è costituito dalla necessità di ultimare il processo di soppressione portato avanti da Carlo Alberto con le regie patenti del 14 agosto 1844. L'intervento legislativo è giustificato dall'esigenza di spegnere gli ultimi focolai corporativi lasciati ardere dal particolarismo giuridico piemontese. Si tratta di intervenire sulla Sardegna, in cui le patenti non erano mai entrate in vigore, e sulla Liguria, dove l'esecuzione fu assai incerta. Tra il vecchio Piemonte e la nuova Italia, occorre insomma ricreare l'uniformità, lesa dal mantenimento di quelle corporazioni che «hanno troppo gran tempo vincolato il lavoro, incagliata la produzione, distrutta l'eguaglianza, perché nello sviluppo civile dei popoli non abbiano ovunque a cessare»¹⁴. La relazione Manna è uno dei rarissimi momenti dell'intera unificazione legislativa in cui viene menzionato il lavoro inteso come libertà.

La «libertà del lavoro» evocata richiama più le polemiche settecentesche che non una chiara e convinta politica volta alla comprensione giuridica del lavoro. A ben vedere, la soppressione delle corporazioni va nella direzione della deregolazione per via contrattuale del lavoro post-corporativo.

¹⁰ G. Gotti, *Quando Bergamo era padrona del porto di Genova*, in «Il Corriere della sera» del 28-10-2012, p. 11.

¹¹ E. Lepetit, *La Compagnia dei Caravana*, Genova 1893, p. 24.

¹² «Sancito formalmente nel 1576, il monopolio bergamasco risulta sicuramente rispettato fino alla metà del Settecento. A conferma di questa affermazione esiste la matricola dell'arte che, redatta secondo le norme sancite negli statuti cinquecenteschi, riporta i dati relativi a tutti gli iscritti per oltre due secoli»: Massa, *La compagnia* cit., pp. 204-205.

¹³ Lepetit, *La compagnia* cit., p. 24.

¹⁴ Relazione del Ministro di agricoltura industria e commercio Manna al progetto di legge sull'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri presentato al Senato il 1° giugno 1864, in *Atti parlamentari*, sess. 1863-64, Senato, Documenti, vol. II, p. 889).

Le corporazioni esistenti del resto sono il frutto di riforme e di riorganizzazioni convergenti nella prospettiva dell'attenuazione del privilegio: costituiscono dunque l'eccezione strutturale alla regola funzionale. Si deve a questo punto compiere una sorta di ricognizione complessiva, un inventario definitivo per tagliare quel poco che rimane ancora da tagliare e giustificare definitivamente la sopravvivenza di residuali esperienze corporative.

Il discorso si orienta sulle professionalità marittime genovesi ed in particolare sulla compagnia dei facchini del porto franco, riunita dal 1810 a quella dei facchini di dogana, avente il privilegio per i lavori di sbarco, trasporto e movimenti merci.

La compagnia, già uscita indenne dalle patenti del 1844, rientra per il ministro Manna tra le corporazioni da abrogare non tanto come corporazione ma per il carattere privilegiato che mal si adatta con il principio della libertà del lavoro¹⁵. Alla fine la corporazione privilegiata coincide, o viene fatta coincidere, con la struttura sociale che inibisce la libera circolazione della manodopera, unico ostacolo alla libertà del lavoro che esiste, non quale regolazione, ma come giustificazione di un vuoto intorno al lavoro, coperto di un qualche significato proprio nella prospettiva di soppressione delle corporazioni. Si colpisce quindi unicamente il privilegio, in un'epoca in cui la dimensione solidaristica e associativa delle corporazioni ha preso altre forme nella direzione mutualistica.

Il ministro si dilunga su altre sopravvivenze corporative, ma il nodo centrale è costituito dalle compagnie dei facchini¹⁶, l'unico fenomeno lavorativo in grado di dare una rappresentazione della corporazione che persiste e resiste.

Nella discussione parlamentare il ministro Manna chiarisce che l'obiettivo della legge non è l'eliminazione delle corporazioni ma del privilegio¹⁷. Del resto, la corporazione non munita di un privilegio cosa è se non un'associazione? L'intento è quello di trasformare le corporazioni in associazioni anche con finalità solidaristiche: «la legge non colpisce che il privilegio, la legge non intende abolire le associazioni né gli organismi volontari di qualunque natura»¹⁸.

Sull'abolizione del privilegio e sull'effetto finale della trasformazione delle corporazioni in associazioni tutti sembrano essere d'accordo lungo l'asse Governo-Parlamento¹⁹. La questione è lo strumento tecnico da adottare, in quanto la trasformazione passa attraverso lo scioglimento. Le associazioni

¹⁵ *Relazione* cit., p. 886.

¹⁶ Lo stesso discorso vale per i Gremii o i Sant'Elmari, le organizzazioni sarde dotate del privilegio del carico e scarico dei bastimenti che arrivano nell'isola. Nel porto di Livorno permangono un diritto di priorità per il carico e scarico in particolare dei cereali e dei baccalà e stoccafissi dalle carovane dei facchini che sino al 1847 erano composte da bergamaschi.

¹⁷ «La legge non intende, né può intendere che l'abolizione se non sul nudo privilegio»: *Atti parlamentari*, Senato del Regno, Discussioni, tornata del 6 luglio 1863, p. 170.

¹⁸ *Ibidem*, p. 170. Il concetto è ribadito dal senatore Farina: «il principio (...) saviamente posto [è] che si debba con tutta la forza combattere e distruggere il privilegio e lasciare intatte le associazioni, che spogliate del privilegio non possono che riuscire proficue» (*ibidem*, p. 171).

¹⁹ Intervento di Biancheri nella tornata del 1° febbraio 1864, in *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, sess. 1863-64, Discussioni, p. 3132.

saranno nuovi inediti soggetti ricostituiti *ex novo* oppure potranno essere le stesse corporazioni spogliate dal privilegio?

Tutto il discorso intorno allo scioglimento e alla ricostituzione delle corporazioni è condotto lungo una linea di pensiero che legittima il diritto di associazione, che non è visto soltanto come un limite dell'intervento, ma come lo scenario auspicabile del dopo-intervento. In ballo vi sono questioni terribilmente concrete, come quelle relative ai sussidi erogati dalle corporazioni. I più convinti assertori della necessità della legge ritengono che non basti abolire soltanto il privilegio, per ridurre in associazioni le corporazioni. Si riformi pure l'associazione in moderna veste mutualistica, ma prima si demolisca l'antico rudere! Occorre infatti superare il principio della durata perpetua del corpo morale e ricondurre tutto alla volontà dei partecipanti. Lo scioglimento ci deve essere per arrivare ad associazioni in senso pieno, «perché viviamo in un paese retto dallo Statuto; dove le associazioni non essendo proibite da una legge speciale, è diritto di ogni cittadino di formarle finché la legge non viene ad impedirglielo»²⁰. Il ministro ribadisce come l'abolizione del privilegio ricomprenda l'abolizione delle corporazioni: il privilegio è la loro unica ragione di vita, in qualche caso.

Lo scioglimento delle corporazioni produce conseguenze gravi sul piano dell'erogazione dei servizi e della continuità operativa specie quella di natura assistenziale. Non è quindi indifferente la scelta nella direzione dello scioglimento o della trasformazione. Alla fine il discorso finisce sempre a Genova. C'è chi non riesce a capacitarsi del fatto che fra le tante associazioni lecite debbano essere colpite mortalmente proprio le compagnie portuali²¹, e chi addirittura mette in dubbio il senso stesso dell'intervento²². Un intervento rivendicato da chi insiste per

adottare il sistema della libertà assoluta del lavoro per tutti (salve le guarentigie di moralità) e in questo caso non si possono ammettere corpi morali di lavoratori industriali, quando altri lavoratori che vorrebbero far loro concorrenza, non potessero ottenere anche così il beneficio dell'esistenza civile²³.

Si tratta insomma di disarticolare le corporazioni esistenti onde evitare qualsiasi alterazione della concorrenza. La trasformazione passa attraverso la soppressione del privilegio e della personalità giuridica.

Se proprio le corporazioni devono divenire associazioni, perché non pensare a una tutela effettiva di questa forma giuridica? Il discorso associativo è sostenuto fino a quando serve a far superare le corporazioni, ma si arresta quando vi è la pretesa di una tutela del diritto delle mere associazioni, le associazioni libere. Rispetto allo specifico emendamento Gravina, il relatore al Senato Arrivabene

²⁰ *Atti parlamentari*, Senato del Regno, Discussioni, tornata del 6 luglio 1863, p. 173.

²¹ Intervento del sen. Farina, *ibidem*, pp. 179-180.

²² Nel decisivo dibattito del 1° febbraio 1864, vi è qualcuno che avrebbe voluto affrontare ben altre questioni, a cominciare da quella degli "zuccari", proponendo di accantonare il progetto legislativo (intervento di Polsinelli in *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Discussioni, sess. 1863-64, p. 3128).

²³ Intervento di Jacquemoud in *Atti parlamentari*, Senato del Regno, sess. 1863-64, Discussioni, p. 180.

liquida la questione affermando che «le associazioni libere non hanno bisogno di leggi per essere dichiarate tali»²⁴.

L'obiezione in merito al vuoto lasciato dalle corporazioni in ambito assistenziale è dissipata dal ministro: «il Governo non solo si propone di mantenere le istituzioni di mutuo soccorso che ci sono, ma si propone di prendere anche l'iniziativa per nuove casse di mutuo soccorso»²⁵. Nonostante le rassicurazioni, tuttavia, il dibattito va avanti sempre intorno ai contenuti dell'oggetto della soppressione: il mero privilegio con il mantenimento delle corporazioni su base associativa, o la corporazione come corpo morale. Ognuna di queste ipotesi contiene del resto ramificazioni subordinate.

Ma la divisione di fondo rimane quella tra salvatori sempre più affannati delle corporazioni esistenti e gli intransigenti sostenitori della pena capitale per le corporazioni di ogni età, pur nella convinzione che le compagnie portuali avevano e hanno una funzione da svolgere che non può essere rimossa con il richiamo alla libertà del lavoro. Un omicidio doveroso quanto simbolico, poiché «le associazioni non si uccidono, ma si trasformano»²⁶. Un porto non funziona con la concorrenza tra singoli facchini. Di questo vi è la piena consapevolezza che spiega un tracciato normativo volto a far funzionare le compagnie portuali sottotraccia. Basta, in fondo, salvare l'apparenza della soppressione di ogni corporazione, la decapitazione del *totem*. Questo è il disegno politico del ministro Manna che non perde l'occasione per ribadire come al necessario scioglimento si può rispondere con la ricostituzione in forma legale²⁷.

3. La legge 1797/64 e il successivo regolamento

Alla fine il tracciato legislativo della legge 1797 del 29 maggio 1864 contiene più livelli di lettura. Intanto l'enfatica soppressione delle corporazioni privilegiate:

al termine del 1864 tutte le università, compagnie, unioni, gremi, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai d'ogni sorta esistenti nel Regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione sono abolite, e cesseranno di essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano.

Un tono solenne, rituale più che originale, ripreso dai tanti precedenti legislativi, che assume un significato inedito nella costruzione di un nuovo ordine di sistema.

Ma qual è questo nuovo ordine? Attiene a qualcosa che nella legge non c'è, né ci può essere nello stretto ambito delle corporazioni privilegiate. Il vero effetto della legge compare all'art. 1 del Regolamento per la esecuzione della legge, approvato con regio decreto del 20 novembre 1864: «a cominciare dal 10 gen-

²⁴ *Ibidem*, p. 185, tornata del 7 luglio 1863.

²⁵ *Ibidem*, p. 187.

²⁶ Intervento di Panattoni, in *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, discussioni, tornata del 1° febbraio 1864, p. 3134.

²⁷ *Ibidem*, p. 3125.

naio 1865 sarà libero il lavoro per cui le abolite Corporazioni possedevano privilegio». Si aboliscono insomma le sole corporazioni che avevano un motivo di sopravvivere. E di questo motivo la legge tiene conto con premura, accompagnando il passaggio verso la trasformazione. Non vi è insomma nessuna condanna del corporativismo dei facchini delle dogane e dei porti franchi. Ma questo corporativismo, giova ribadire, è l'unica ragione plausibile per intervenire sul piano legislativo. Almeno quattro articoli su nove sostanziali riguardano proprio la riorganizzazione del servizio di facchinaggio attraverso regolamenti proposti a livello municipale²⁸. A ben vedere, più che di traumatica soppressione si tratta di un percorso evolutivo nell'ottica di un corporativismo statualizzato che affida alle Camere di commercio il compito di riscrivere i regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento del 20 novembre 1864.

La legge viene insomma salutata a Genova come una vittoria, mentre il ministro Manna diventa l'ennesimo salvatore della Compagnia²⁹. L'art. 5 della legge basta e avanza per ristrutturare giuridicamente la Compagnia senza stravolgere il suo funzionamento.

4. *Un riconoscimento del diritto di associazione?*

Il fine dell'abolizione delle poche corporazioni ancora esistenti, è perseguito anche a costo di legittimare la creazione di associazioni, consolidando il diritto di adunanza previsto dallo Statuto. È un riconoscimento sbilenco, compiuto per vie traverse al fine di colmare un vuoto, ma è pur sempre un riconoscimento importante, in quanto vi è un espresso richiamo alle società di mutuo soccorso presenti e future.

In ogni fase del dibattito parlamentare, così come nel testo approvato, compare un passaggio aritmetico: la necessità di sottrarre il privilegio alle corporazioni in modo da renderle mere associazioni votate al mutuo soccorso. L'intervento legislativo aggiunge insomma un ulteriore tassello al modello costituzionale di un diritto di associazione incoraggiato in chiave mutualistica e, più in generale, solidaristica come livello giuridico post-corporativo, come spazio di rielaborazione nell'orbita del diritto statutale di quelle funzioni assistenziali un tempo garantite dalle aggregazioni corporative laiche e religiose³⁰.

²⁸ «Art. 5: Coloro che sono ammessi al lavoro nelle dogane e nei porti franchi od in altro luogo, in cui abbiano vigore i regolamenti, saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidi che sinora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro».

²⁹ Cfr. Lepetit, *La Compagnia* cit., p. 25.

³⁰ Nel progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, il guardasigilli Pisanelli afferma: «posto che in ossequio alla libertà religiosa ed alla libertà individuale, non meno che alla libertà d'associazione, non si reputa essere nella competenza del potere civile di abolire gli ordini religiosi, si affaccia partito altrettanto naturale quanto giusto di togliere alle case degli ordini stessi l'esistenza giuridica di enti morali riconosciuti dalla legge civile» (Camera dei deputati, sess. 1863, *Progetto di legge relativo alla soppressione di corporazioni religiose, presentato dal guardasigilli Pisanelli nella tornata del 18 gennaio 1864*, doc. 159, p. 6).

Tuttavia, questi significati non bastano per giustificare l'uccisione di un corpo morto come le corporazioni privilegiate. Lo stesso identico effetto poteva essere ancor più facilmente raggiunto chiamando le cose col loro nome, senza spaventare Genova: la riorganizzazione formale delle compagnie dei facchini attraverso una sorta di sostanziale travaso. Sulla base degli articoli 5 e 8,

la Caravana modificata senza scosse, adattata sapientemente ai tempi nuovi, ha continuato ad esistere ed a fiorire, retta legalmente dal "Regolamento dei facchini di Genova e del Portofranco" del 7 luglio del 1865 in pratica retta anche dalle sue consuetudini e dalle sue gloriose tradizioni secolari

Tutto si riduce ad un cambio di registro:

entrambi i regolamenti del resto si possono dire copiati dai precedenti statuti dei caravana, derivanti tutti visibilmente dai capitoli del 1340³¹.

Tanto rumore per nulla, insomma, se il problema fosse stato rappresentato dai facchini.

5. *Eguaglianza, statualismo e principio di laicità*

Vi è un livello costituzionale più alto che consente di vedere la vicenda legislativa sotto una luce diversa. Un livello ottenuto dal processo di sintesi avviato intorno al valore dell'eguaglianza. La permanenza dei residui corporativi diventa in questa logica un intralcio rispetto ad un compiuto lavoro di livellamento di ogni forma giuridica intermedia tra Stato e individuo che troverà – poco dopo – adeguata comprensione nell'art. 3 del codice civile. In questa norma stanno insieme comuni, province e istituti pubblici, poco importa se civili od ecclesiastici, ma anche i corpi morali legalmente riconosciuti che certo sono considerati come persone e godono di diritti civili traendo vitale ossigeno dalle norme dello Stato che assorbono persino gli usi, osservati come diritto pubblico. Questa norma, più che una conseguenza della legge del 1864, costituisce soprattutto la premessa per l'intervento sulle corporazioni religiose attuato con il regio decreto sulla soppressione delle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici del 7 luglio 1866³², nell'ottica di una regolazione del rapporto Stato-Chiesa attraverso la leva della proprietà ecclesiastica³³.

La convergenza tra l'art. 1 della legge del 1864 e l'art. 1 del progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose in discussione proprio nello stes-

³¹ Lepetit, *La compagnia* cit., p. 26.

³² Per alcuni riferimenti specifici a questo intervento, cfr. R. Astorri, *Leggi eversive, soppressione delle corporazioni religiose e beni culturali*, in *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli ordini monastici nei monumenti nazionali*, Roma 2000, pp. 42-69.

³³ Su questo aspetto si vedano almeno A.C. Jemolo, *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia durante il quarantennio 1848-1888*, Torino 1911; G. D'Amelio, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano 1961.

so anno³⁴ è evidente: «cessano di esistere nel regno, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, tutte le case degli ordini religiosi e tutte le congregazioni regolari e secolari»³⁵. Non vi sono riferimenti diretti all'abrogazione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri, considerando che la grande questione era rappresentata dalle soggettività giuridiche ecclesiastiche come riflesso del più vasto tema del rapporto Stato-Chiesa. In questo quadro la soluzione del problema delle corporazioni professionali diventa strumentale rispetto al corporativismo confessionale, una sorta di micro-intervento di bonifica istituzionale dovuto, un necessario passaggio procedurale che riafferma il diritto statutale in ogni spazio giuridico corporativo sopravvissuto, che nega ogni possibile autonomia di produzione normativa.

L'organizzazione del lavoro dei facchini è insomma inghiottita nel vortice stato-chiesa, in un gioco costituzionale più grande del dibattito reale e dell'effettiva posta in gioco normativa. La legge del 1866 risulta essere la conclusione della trama piemontese³⁶ che inizia con la legge Rattazzi del 29 maggio 1855³⁷. La soppressione delle corporazioni religiose diventa immediatamente un nodo costituzionale da affrontare in chiave di unificazione legislativa, come si evince dai decreti emanati per le province umbre, marchigiane e napoletane³⁸.

L'intervento sulle corporazioni professionali residuali è reso necessario proprio all'interno del cantiere aperto intorno all'eguaglianza, in cui diventano un intralcio, una contraddizione. È il dibattito sulle corporazioni religiose, che enfatizza il senso di una potenziale, inaccettabile diseguaglianza, a creare il clima giusto, lo spirito dei tempi per chiudere i conti con il corporativismo professionale, per poi ribadire che ogni genere di corporazione è comunque frutto di un tempo passato³⁹.

Non si tratta allora di equiparare fenomeni corporativi tanto diversi come gli assetti del lavoro portuale e la corporazione religiosa. Le finalità sono evidentemente diverse, ma analogo è il meccanismo di autoregolazione: l'autosufficienza nel perseguire i propri scopi operativi. Bisogna allora sgombrare il campo dagli aspetti fenomenici e vedere le corporazioni portuali e quelle religiose come pedine in una grande scacchiera costituzionale e ragionare intorno agli effetti della scomparsa di una di queste pedine.

³⁴ L'art. 1 nella versione definitiva così stabilisce: «Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico».

³⁵ *Progetto Pisanelli cit.*

³⁶ Così S. Tessitore, *Il Conte di Cavour e le corporazioni religiose*, Torino 1911, p. 7.

³⁷ Si veda I. Soffietti, *La legge Rattazzi di soppressione di alcune corporazioni religiose*, in *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, a cura di R. Balduzzi, R. Ghiringhelli, C. Malandrino, Milano 2009, pp. 293-302.

³⁸ I decreti risalgono rispettivamente all'11 dicembre 1860, al 3 gennaio 1861 e al 17 febbraio 1861.

³⁹ «A promuovere la soppressione delle case religiose non è indotto il Governo da irosi disegni e da propositi ostili, ma sì dal concetto che la natura e gli effetti della loro istituzione ripugnano all'indole de' tempi e siano ostacolo all'assestamento delle nuove condizioni politiche, civili ed economiche della nazione» (*Progetto Pisanelli cit.*, p. 12).

La permanenza delle corporazioni di arti e mestieri, a prescindere dall'evidenza fenomenica, individua contenuti sporgenti che impediscono il livellamento verso cui si tende e che ha come punto finale proprio il superamento delle corporazioni religiose⁴⁰. Una volta eliminata quella sporgenza, la sola esistenza di qualunque genere di corporazione assume il carattere di un'intollerabile ineguaglianza, nella stessa misura in cui, del resto, il permanere delle corporazioni religiose avrebbe fatto divenire discriminatoria l'effettiva soppressione delle compagnie dei facchini.

L'eguaglianza presuppone il monopolio statale nella produzione giuridica che ridetermina anche la giuridicità di qualsiasi soggetto ecclesiastico. Il monopolio livella ogni forma giuridica, in modo tale da definire la laicità come un attributo del principio di eguaglianza. L'individualismo giuridico viene così attuato attraverso un'eguaglianza, rispetto ad un'unica sorgente di produzione normativa, di cui la laicità diventa una qualificazione primaria e fondante.

La laicità⁴¹ fornisce la forma del regime associativo, reso necessario proprio dal superamento delle corporazioni. Sia in ambito ecclesiastico sia in quello professionale, il vuoto solidaristico viene colmato attraverso l'associazione semplice, intesa come schema di organismo collettivo votato al perseguimento di interessi di qualsiasi natura, dal mutuo soccorso alla cura delle anime⁴², che non siano vietati agli individui. La condivisione del culto è l'essenza stessa del fatto religioso che implica il libero autogoverno della chiesa secondo la formula *libera Chiesa in libero Stato*. E da quel libero autogoverno della dimensione spirituale associata discende la libertà religiosa come attributo qualificante della libertà individuale⁴³. L'individuo insomma come la misura di tutto⁴⁴: anche dell'associazione intesa come insieme di individui, come fatto privato collettivo collocato in una dimensione che il diritto non può e non vuole raggiungere.

⁴⁰ «Forse sarà possibile che in quella generale trasformazione, a cui sembrano dover andare soggette le istituzioni del passato, anche gli ordini religiosi si riassettino sopra novelle norme, onde siano posti in accordo cogli spiriti e coi bisogni delle età presenti, e divengano, come già furono in addietro, un efficace strumento di civiltà» (*ibidem*, p. 6).

⁴¹ Tra i contributi più recenti sul tema della laicità nello Stato liberale, si vedano P. Caretti, *Il principio di laicità in trent'anni di giurisprudenza costituzionale*, in «Il diritto pubblico», 2011, 3, pp. 761 sgg.; S. Soldani, *Bisogni, timori e pratiche di laicità nell'Italia liberale*, *ibidem*, pp. 779 sgg.

⁴² Agli ordini religiosi si applicano «le norme del diritto comune protettrici della libertà di associazione» (*Progetto Pisanelli cit.*, p. 7).

⁴³ «E di vero la celebre formola *Libera Chiesa in libero Stato*, messa fuori da quell'illustre ed accolta con tanto plauso da tutta la nazione, richiede che né la Chiesa sia mai d'impedimento allo Stato, né lo Stato alla Chiesa; e sotto questo secondo aspetto quella formola inchiude due concetti, il diritto individuale della piena libertà di coscienza e il diritto collettivo della Chiesa di governarsi e di svolgersi liberamente secondo le sue proprie istituzioni e i suoi peculiari destini: il diritto il cui esercizio non può non riuscir mai pericoloso allo Stato, dacchè riguarda solo religiose credenze e spirituali uffici» (*ibidem*, pp. 18-19).

⁴⁴ «Scomparsi e soppressi ceti e corporazioni, ridotti alla minima espressione persino i comuni, non si volle porre di fronte allo stato che l'individuo»: S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi* (1909), in S. Romano, *Scritti minori*, vol. I, a cura di G. Zanobini, Milano 1950, rist. 1990, p. 386.